

**COMUNE DI CISTERNA DI LATINA**  
**CONVENZIONE DI UTILIZZO DEL TERRENO DI GIOCO**

---

L'anno 2024 il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella residenza municipale del Comune di Cisterna di Latina in via Zanella 2 sono comparsi per la stipulazione della presente convenzione:

1. Luca De Vincenti, nato a Roma il 03.04.1967, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella qualità di Dirigente del Settore 3 – Urbanistica e Lavori pubblici del "Comune di Cisterna di Latina", con sede in Cisterna di Latina (LT), via Zanella, n. 2 (codice fiscale: 80003790591), domiciliato per la carica presso il detto Comune, al presente atto autorizzato per delega delle funzioni ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del T.U.E.L. (stipula dei contratti) con Decreto Sindacale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (Comune);
2. L'Associazione Sportiva \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in persona del Legale Rappresentante Sig. \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_(Utilizzatore);

**PREMESSO:**

- che il Comune di Cisterna di Latina è proprietario del terreno di gioco presso \_\_\_\_\_ privo di servizi;
- che il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 28.09.2022 ha approvato il Regolamento sulla gestione e sull'utilizzo degli impianti sportivi comunali;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 02.08.2024 sono state approvate le linee di indirizzo per l'affidamento in utilizzo dei terreni di gioco ubicati a Collina dei Pini e presso il complesso sportivo del Quartiere San Valentino;
- che con determinazione dirigenziale \_\_\_\_\_ è stato approvato l'avviso pubblico per l'acquisizione della manifestazione d'interesse all'utilizzo gratuito del terreno di gioco (spogliatoi, locali igienico-sanitari, recinzione, etc.);
- che nella determinazione dirigenziale \_\_\_\_\_ è stato stabilito al punto 3) del dispositivo che le istanze di affidamento in utilizzo sarebbe dovute pervenire entro il \_\_\_\_\_ presso l'Ufficio Protocollo;
- che con determinazione dirigenziale \_\_\_\_\_ è stata aggiudicata alla Associazione Sportiva \_\_\_\_\_ la concessione di affidamento in utilizzo del terreno di gioco di \_\_\_\_\_;
- che all'esito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara è necessario provvedere alla sottoscrizione della convenzione di utilizzo, come stabilito all'art. 5 dell'avviso pubblico sopracitato;

Vista la documentazione trasmessa dalla Associazione Sportiva \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ai fini della sottoscrizione della presente convenzione;

Tenuto conto che l'Utilizzatore ha effettuato un sopralluogo presso il terreno di gioco oggetto dell'affidamento ed essendo consapevole dello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova e dell'impegno a bonificare, riqualificare e ripristinare il terreno di gioco e al suo attrezzaggio prima dello svolgimento della pratica sportiva nonché a mantenere il terreno di gioco sino alla riconsegna dello stesso;

con la sottoscrizione della presente convenzione, accetta senza riserve,

## **LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

#### **Oggetto**

1. Il Comune di Cisterna di Latina concede alla Associazione Sportiva \_\_\_\_\_ l'utilizzo del terreno di gioco di cui in premessa nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trova, nell'orario previsto nel piano di utilizzo di cui all'allegato A.

### **ART. 2**

#### **Scopo**

1. L'utilizzo del terreno di gioco è consentito unicamente alla Associazione Sportiva \_\_\_\_\_ ai suoi collaboratori, ausiliari ed ai suoi aventi causa a titolo di utilizzo congiunto, nei limiti precisati nella premessa al presente atto, per lo svolgimento della seguente attività: \_\_\_\_\_

2. Esso non può avere scopo diverso da quello indicato nel primo comma.

### **ART. 3**

#### **Durata dell'utilizzo**

1 L'utilizzo ha una durata per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, con efficacia dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

2 Sono esclusi la proroga e il rinnovo taciti.

### **ART. 4**

#### **Modalità di utilizzo**

1 Gli orari e di fruizione dell'impianto, sono quelli previsti nel piano di utilizzo di cui all'allegato A al presente atto.

2 Il piano di utilizzo può essere modificato, soltanto se autorizzato dal Comune. A tal fine l'Utilizzatore deve darne comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima. Il silenzio vale come tacito consenso.

3 Sono fatte salve modificazioni contingenti e comunque che si rendono necessarie per causa di forza maggiore e non prevedibili né programmabili.

4 L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rientrare in possesso della struttura in occasione di eventi e manifestazioni direttamente organizzate dal Comune e/o richieste da privati o associazioni ed autorizzate dal Comune. In tal caso l'Amministrazione ne darà idonea comunicazione all'utilizzatore in tempi congrui necessari alla formulazione di eventuale richiesta di spostamento di gare di campionato alle rispettive Federazioni.

### **ART. 5**

#### **Divieto di cessione dell'utilizzo dell'impianto**

1 Al di fuori dell'ipotesi contemplata al precedente art. 2, all'Utilizzatore è fatto divieto di cedere a terzi, anche in parte o temporaneamente, l'utilizzo dell'impianto oggetto della presente convenzione.

### **ART. 6**

#### **Bonifica, riqualificazione e ripristino del terreno di gioco**

1 L'Utilizzatore a fronte dell'utilizzo gratuito del terreno di gioco, prima dello svolgimento della pratica sportiva, dovrà bonificare, riqualificare e ripristinare il campo di gioco, provvedere al suo attrezzaggio nonché mantenerlo sino alla riconsegna dello stesso al Comune al termine del periodo di utilizzo.

## **ART. 7**

### **Corretto utilizzo dell'impianto**

- 1 L'Utilizzatore è obbligato a osservare e a fare osservare le disposizioni del vigente Regolamento sulla concessione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali e quelle di legge, nonché ad attenersi al piano di utilizzo di cui all'allegato A alla presente convenzione.
- 2 L'Utilizzatore deve dichiarare le generalità del titolare del terreno di gioco (generalmente nell'associazione sportiva è il Presidente) che è il responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza previste per la conduzione del terreno di gioco e che deve garantire la presenza continua di una persona qualificata durante tutto il periodo di utilizzo, fornendone al Comune previamente le generalità.
- 3 L'Utilizzatore deve segnalare tempestivamente al Comune ogni eventuale danno provocato alle persone e/o alle strutture e agli attrezzi.
- 4 In ogni caso, l'Assegnatario è tenuto a verificare e a garantire la conformità del terreno di gioco e delle strutture accessorie alle norme vigenti di sicurezza.
- 5 L'utilizzatore non può ad alcun titolo alienare e/o distruggere le attrezzature comunali utilizzate e deve comunicare al Comune le sostituzioni che si rendono necessarie.
- 6 Il Responsabile del terreno di gioco al termine dell'utilizzo dell'impianto dovrà comunicare al Comune qualsiasi danno al terreno di gioco, agli accessori, alle pertinenze e persone, cose e a terzi derivanti dall'utilizzo della struttura provvedendo dopo aver acquisito specifica autorizzazione ai necessari ripristini.

## **ART. 8**

### **Responsabilità**

- 1 L'Utilizzatore è responsabile civilmente e penalmente di qualsiasi danno al terreno di gioco, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare a qualsiasi titolo dall'utilizzo dello stesso. Egli dovrà assicurare in ogni momento le condizioni di sicurezza.
- 2 L'Utilizzatore deve garantire al personale dipendente, ai collaboratori, alle figure professionali autonome di cui si avvale, il trattamento economico e normativo e le coperture assicurative, assistenziali, previdenziali e antinfortunistiche previste dalla legge, nel rispetto del regime fiscale applicabile.
- 3 Sono a carico dell'Utilizzatore tutte le misure di prevenzione e sicurezza.
- 4 Il Comune è esonerato in tutti casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare, anche per danni eventualmente causati a cose e a persone dall'utilizzo del terreno di gioco.

## **ART. 9**

### **Contratti collettivi di lavoro**

- 1 L'Utilizzatore si obbliga a osservare e fare applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e negli accordi integrativi.
- 2 L'Utilizzatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 3 Tutto il personale impegnato deve essere sottoposto a previo gradimento del Comune, il quale può chiedere, motivatamente, la sostituzione, che dovrà essere effettuata entro i dieci giorni successivi.

## **ART. 10**

### **Vigilanza e controllo**

- 1 Il Comune può effettuare in ogni momento, anche senza preavviso, controlli, tramite proprio personale autorizzato, per verificare l'osservanza da parte dell'Utilizzatore degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e di quelli di legge e di regolamento. A tal fine l'Utilizzatore è tenuto a

consentire l'accesso e a fornire ogni informazione richiesta, mettendo a disposizione la documentazione tecnica e amministrativa in suo possesso.

2 Il Comune tramite l'Ufficio Tecnico verificherà entro 30 giorni dal termine del periodo di utilizzo lo stato del complesso sportivo evidenziando eventuali danni all'impianto derivanti dall'utilizzo.

#### **ART. 11**

##### **Comunicazioni all'Utilizzatore**

1 L'Utilizzatore si obbliga a fornire al Comune, prima dell'utilizzo:

a) l'elenco del personale, anche volontario, che intende adibire al servizio, indicandone le generalità, la qualifica e il relativo orario di attività,

2 Al termine del periodo di utilizzo previsto per il \_\_\_\_\_ l'Utilizzatore trasmette al Comune una relazione sull'attuazione del piano di utilizzo.

#### **ART. 12**

##### **Garanzie**

1. A garanzia dei propri obblighi l'Utilizzatore produce, al momento della sottoscrizione della presente convenzione la seguente polizza assicurativa R.C.T. appositamente stipulata a tutela degli atleti, dell'eventuale pubblico e di tutte le persone che accedono al terreno di gioco durante il periodo di utilizzo: \_\_\_\_\_;

#### **ART. 13**

##### **Sospensione dell'utilizzo**

1 La sospensione dell'assegnazione di utilizzo può essere disposta dal Comune per fatto dell'Utilizzatore ovvero per ragioni di interesse pubblico.

2 La sospensione per fatto dell'Utilizzatore può essere disposta in caso di grave inadempimento o di violazione di legge e del Regolamento e fintantoché essi perdurano.

3 Per motivi di pubblico interesse e qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione del terreno di gioco e non sia stato possibile programmarlo anticipatamente, il Comune può disporre la sospensione temporanea dell'assegnazione.

4 In caso di sospensione nulla è dovuto all'Utilizzatore.

#### **ART. 14**

##### **Penali**

1 Nei casi seguenti il Comune applica all'Utilizzatore le penali:

a) Assenza di personale qualificato durante il periodo di utilizzo dell'impianto, da un minimo di € 100,00 (cento) a un massimo di € 500,00 (cinquecento);

b) Impropria conduzione dell'impianto e incuria, da un minimo di € 500,00 (cinquecento) a un massimo di € 1.000,00 (mille);

c) Comportamenti non corretti e non consoni dell'Assegnatario, dei suoi dipendenti e degli ausiliari, da un minimo di € 1.000,00 (mille) a un massimo di € 2.000,00 (duemila).

2 Le suddette penali sono cumulabili ed è fatto salvo il potere del Comune di sospensione e di decadenza dall'assegnazione di utilizzo, nonché il diritto al risarcimento dei danni.

3 Ai fini dell'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, il Comune invia formale contestazione a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata, concedendo all'Utilizzatore un termine di dieci giorni per presentare eventuali deduzioni, indi applica l'eventuale sanzione.

## **ART. 15**

### **Decadenza e revoca**

1 A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento e nella presente convenzione, il Comune, previa diffida e invito a controdedurre entro e non oltre 10 giorni, può dichiarare la decadenza dall'assegnazione di utilizzo, fatto salvo ogni suo diritto al risarcimento degli eventuali danni ed esclusa la possibilità per l'Utilizzatore di richiedere a qualsiasi titolo indennizzi o rimborso spese.

2 Costituiscono, tra le altre, espresse cause di decadenza dall'utilizzo, da valere quale clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456 c.c.:

- a) il mancato rispetto dello scopo per cui è assentito l'utilizzo;
- b) la mancanza o il venir meno delle garanzie richieste;
- c) l'utilizzo dell'impianto al di fuori degli orari previsti nel Piano di Utilizzo;
- d) la grave negligenza, l'incuria o l'utilizzo improprio dell'impianto;
- e) il mancato utilizzo dell'impianto per un periodo superiore a un quinto di quello di assegnazione senza giustificato motivo;
- f) il venir meno ovvero la notevole diminuzione dei requisiti soggettivi e oggettivi per lo svolgimento dell'attività per cui è assentito l'utilizzo;

3 In ogni caso l'Amministrazione Comunale può procedere alla revoca dell'assegnazione di utilizzo per motivi di pubblico interesse, con obbligo dell'Utilizzatore di riconsegnare il terreno di gioco entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione della revoca. Nulla è dovuto all'Utilizzatore.

## **ART. 16**

### **Recesso**

1 L'Utilizzatore può recedere dal rapporto per gravi e giustificati motivi, dandone comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima.

2 In tal caso, l'Utilizzatore non può pretendere il rimborso di quanto corrisposto per effettuare i lavori di \_\_\_\_ o altre indennità..

## **ART. 17**

### **Controversie**

1 Le parti rinunciano al ricorso all'arbitrato in caso di controversie.

2 Ogni controversia relativa all'esecuzione della presente convenzione è deferita al Tribunale di Latina.

## **ART. 18**

### **Trattamento dei dati**

1 Ai sensi del Regolamento Europeo n.169/2016 in materia di protezione dei dati, si informa che i dati forniti dall'Utilizzatore sono trattati dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cisterna di Latina.

2 L'Utilizzatore, a sua volta, deve trattare i dati e custodirli con la massima riservatezza e diligenza, secondo legge.

## **ART. 19**

### **Spese**

1 Le spese di registrazione della presente convenzione e ogni altro adempimento fiscale e amministrativo connesso e conseguente sono a carico dell'Utilizzatore.

2 La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso.

## **ART. 20**

### **Allegati**

1 Le parti dichiarano che gli atti indicati come allegati sono ben conosciuti e a conferma di ciò vengono sottoscritti per far parte integrante della presente convenzione.

## **ART. 21**

### **Rinvii**

1 Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia al vigente Regolamento comunale per l'affidamento degli impianti sportivi che deve qui intendersi integralmente richiamato da valere anche quale norma pattizia, nonché alla normativa di settore, tra cui:

- a) TUEL, approvato con D.lgs. n. 267/2000;
- b) Legge Regionale Lazio 20 giugno 2002, n.15;
- c) Disposizioni CONI e delle singole Federazioni Sportive;
- d) Legge 27 dicembre 2002, n.289, art.90 e s.m.i.;
- e) Disposizioni del codice civile.

### **(Allegati)**

A) PIANO DI UTILIZZO

B) POLIZZA ASSICURATIVA

Il Comune \_\_\_\_\_

L'Utilizzatore \_\_\_\_\_